

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Morte dell'unico difensore: interruzione del processo anche se giudice e parti non ne sono a conoscenza (+ nullità atti successivi e sentenza)

La morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex [art. 190 c.p.c.](#), comporta l'[interruzione del processo](#), anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. L'irrituale prosecuzione del giudizio - avvenuta nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo - può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell'[art. 372 c.p.c.](#), mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari. Dovrà altresì essere valutato il concreto pregiudizio del [diritto di difesa](#) sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali è onerata la parte interessata.

NDR: per approfondimenti sul diritto di difesa si veda [VIOLA, Diritto di difesa ex art. 24 Cost. \(voce\)](#), Istituti di procedura civile.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.2.2019, n. 4159

...omissis...

Ritenuto

omissis ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, riformando la pronuncia del Tribunale di Benevento, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata da *omissis* nei loro confronti, in relazione ai gravi danni alla persona da lui subito a seguito dell'aggressione di cui li riteneva responsabili.

L'intimato si è costituito, depositando anche memoria ex art. 380bis c.p.c..

Considerato

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 304 c.p.c.: deducono, in particolare, che all'errata interpretazione delle norme richiamate debba farsi conseguire la nullità degli atti processuali e della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale aveva ommesso di dichiarare l'interruzione del processo a seguito del decesso dell'unico difensore costituito di *omissis*, avvenuto il *omissis*, prima che la causa d'appello fosse stata ritenuta in decisione.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "la morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, ancorchè avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicchè l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità" (Cass. 21002/2017; e, in termini, Cass. 28846/2018).

Il principio sopra richiamato al quale questo Collegio intende dare seguito, risulta pienamente applicabile al caso in esame: il difensore di *omissis* era, infatti, unico, e quello che si costituì in corso di causa (avvocato *omissis*) per il figlio *omissis*, titolare, sotto il profilo fattuale, di una posizione a lui comune, non ha mai ricevuto il conferimento del mandato anche per la difesa del padre. Da ciò deriva che, avuto riguardo alla data del decesso del difensore avvocato *omissis* (*omissis*) – di gran lunga antecedente a quella in cui le altre parti precizarono le conclusioni (6.10.2015) e la causa venne ritenuta in decisione – si ritiene sussistente anche il concreto pregiudizio per il diritto di difesa: il mandato defensionale, infatti, non era ancora concluso e doveva estrinsecarsi attraverso le fondamentali attività mediante le quali il difensore della parte formula le richieste finali sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie e del complessivo andamento del giudizio (cfr. al riguardo, Cass. 6838/2016).

Le posizioni di *omissis*, rispetto all'episodio oggetto di causa, risultano inscindibili, ragione per cui, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia sulla base del seguente principio di diritto: "la morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. L'irrituale prosecuzione del giudizio - avvenuta nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo - può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari. Dovrà altresì essere valutato il concreto pregiudizio del diritto di difesa sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali è onerata la parte interessata".

La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.